

La detrazione Irpef e Ires del 55%- 65%:

L'articolo 14 del DL/2013 prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (55%) che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Contestualmente è prevista la proroga della medesima detrazione (65%) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali (art. 1117/1117 bis del c.c). L'agevolazione per il risparmio energetico relativo alle parti comuni degli edifici condominiali (art. 1117/1117 bis) o che riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio ha tempi più ampi, infatti, la detrazione del 65% per questa tipologia di lavori sarà agevolata per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014. I pagamenti delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale dal quale deve risultare la causale del versamento (detrazione del 55-65% ai sensi dell'art. 1, commi 344-347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva, o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (condizione non necessaria per i soggetti titolari di reddito d'impresa).

Tra gli interventi che fruiscono del 65% rientrano anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento), mediante l'installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Detrazione valida (65%) per il rifacimento del tetto dell'edificio (struttura opaca orizzontale), per le spese di allacciamento del condominio alla rete distributiva del metano collegate al rifacimento dell'impianto di riscaldamento a condensazione, sono da considerarsi accessorie e fruiscono della detrazione del 65%, la sostituzione degli infissi di una abitazione fruisce della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici si applica solo per gli interventi eseguiti sul patrimonio edilizio esistente e non per gli edifici in corso di costruzione.